



**Comune di Giornico**

6745 Giornico

Tel. 091 864 13 36

Fax 091 864 21 53

Conto post. 65-125-1

comune@giornico.ch

Giornico, 9 ottobre 2023

M/laf

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE**

**Il Municipio di Giornico**

- richiamati gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC), l'art. 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) e tutti gli altri disposti di legge applicabili;

**o r d i n a:**

1. In caso di nevicate i proprietari di autoveicoli sono tenuti a ritirare i propri automezzi dalle strade, dalle piazze ed in genere da tutti quei luoghi, compresi i posteggi delimitati, la cui occupazione è tale da impedire i normali lavori di sgombero della neve, nonché il regolare passaggio della macchina spazzaneve;
2. I veicoli che dovessero ingombrare e/o impedire il regolare sgombero della neve, saranno rimossi dall'autorità a spese del proprietario;
3. È declinata ogni e qualsiasi responsabilità per possibili danni che potrebbero essere arrecati agli autoveicoli nell'ambito dei lavori di sgombero della neve, come pure del trasporto dei veicoli come al punto 2;
4. Lo sgombero della neve e di eventuali accumuli provocati dal passaggio dei mezzi comunali, davanti agli accessi delle proprietà private, dovrà essere eseguito a cura dei proprietari;
5. È vietato gettare sulla pubblica strada e sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ammucchiata sull'area privata, evitando comunque di ostacolare il traffico pedonale e veicolare;
6. È vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale e in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo;
7. Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti presso l'area pubblica di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o lastroni di ghiaccio dai tetti dei loro stabili;
8. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni;
9. La presente ordinanza, scaduto il termine di pubblicazione, entra immediatamente in vigore; i contravventori saranno puniti con una multa di fr. 100.--.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Rosolino Bellotti



Il segretario:

Diego Galli

Esposta agli albi comunali dal 13.10.2023 al 13.11.2023.